

Codice A1807A

D.D. 13 agosto 2019, n. 2804

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura M4 - operazione 4.3.4 “Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali”. Disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze dei beneficiari del bando disposto con D.D. n. 1731 del 17.06.2018.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di approvare, in conformità alla D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019, le specifiche “Disposizioni attuative per l’applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all’Operazione 4.3.4 - Viabilità forestale – Bando 2018”, di cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione, per far valere una posizione di interesse legittimo è ammessa tutela dinanzi al TAR Piemonte o dinanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza, mentre per far valere una posizione di diritto soggettivo è ammessa tutela dinanzi al Tribunale civile di Torino nei termini di prescrizione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2010, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Settore Foreste
Elena Fila Mauro

Il/I funzionario/i estensore/i
Carlo Ernesto Cavellini
Esmeralda Di Sebastiano

Allegato

D.G.R. del 16 maggio 2019, n. 66-8975- Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 4.3.4 – Viabilità forestale - Bando 2018

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

Le condizioni di ammissibilità associate a un richiedente o a una domanda sono i requisiti che devono essere soddisfatti completamente in modo che il richiedente e la domanda risultino ammissibili al sostegno nell'ambito del PSR.

Di seguito si riportano le condizioni di ammissibilità elencate al paragrafo 5.2 del Bando:

1. prevedere interventi di realizzazione di nuova viabilità forestale o di miglioramento di viabilità forestale esistente al servizio di almeno 2 soggetti tra loro associati. Pertanto, l'intervento deve attraversare due particelle catastali distinte appartenenti ad almeno 2 ditte catastali proprietarie diverse, facenti parte della forma associata);
2. prevedere interventi realizzabili a servizio di una superficie forestale (computata come indicato al paragrafo 5.5) minima accorpata di 3 ettari assoggettabile nei prossimi 5 anni a taglio di maturità, tagli nei cedui invecchiati o tagli di conversione a fustaia. In riferimento al "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i." per taglio di maturità, tagli nei cedui invecchiati e tagli di conversione a fustaia si intendono:
 - tagli di maturità:
 - a. il taglio a buche art. 23;
 - b. i tagli successivi art. 24;
 - c. la ceduzione art. 25;
 - d. il taglio a scelta colturale art. 21 è un taglio di maturità così come gli interventi nei cedui a sterzo art. 26;
 - e. tagli di utilizzazione in robinieti e castagneti art. 55 c. 4;
 - tagli nei cedui invecchiati art. 26bis;
 - tagli di conversione art. 22.

Qualora i parametri forestali siano desunti solamente dai dati PFT, risulterà necessario un ulteriore approfondimento forestale da parte di tecnico abilitato che confermi/precisi il tipo di intervento in bosco e l'arco temporale di realizzazione.

3. prevedere interventi compatibili con la normativa vigente in campo energetico, ambientale, paesaggistico e forestale, e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste;
4. presentare un progetto avente contenuti tecnici, grafici ed economici come indicato al paragrafo 8.1.3), nonché tutta la documentazione prevista al citato paragrafo.
5. raggiungere un punteggio non inferiore a 25 punti da calcolare in base a quanto stabilito al paragrafo 5.5).
6. il richiedente non deve essere presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
7. il richiedente deve rispettare le regole di cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014 (il finanziamento della presente Operazione non è cumulabile con le agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi);

8. avere la disponibilità delle superfici che verranno occupate (sedime) dell'investimento di almeno il 70% delle particelle interessate.

Il mancato rispetto di una condizione di ammissibilità comporta **l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.**

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018 il "sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità".

IMPEGNI

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea Ai sensi e del Decreto Ministeriale n° 497 del 17.01.2019, prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni. Pertanto, gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Impegni essenziali

1. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex-post da parte dei soggetti incaricati al controllo;
2. garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità dell'infrastruttura per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento del contributo;
3. non alienare e garantire la destinazione d'uso del bene per un periodo di 10 anni dalla data dell'ultimo pagamento del contributo;
4. conservare la forma associata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo fino alla fine del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerenti il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione d'uso di cui all'articolo art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/13, e della manutenzione del bene;
5. realizzare le opere ammesse a finanziamento nel rispetto delle "Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale–Maggio 2018", fatte salve le varianti autorizzate;
6. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa, per i 10 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
7. consegnare il progetto definitivo entro 3 mesi dalla data di comunicazione di ammissibilità al finanziamento;
8. avviare i lavori entro 8 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, **il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse**, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate (fatta salva la possibilità di sospendere l'applicazione dell'esclusione per l'effettuazione di azioni correttive come previsto al punto 4); tuttavia per l'impegno 2. "garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità dell'infrastruttura per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento del contributo", qualora malgrado l'impegno non rispettato, sia comunque mantenuto il

raggiungimento degli obiettivi e l'ammissibilità della domanda di aiuto, si applicherà una decadenza parziale del contributo pari al costo dei lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) non eseguiti e necessari per garantire la funzionalità dell'infrastruttura

Impegni accessori

1. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al successivo paragrafo 11 del Bando;
2. installare il cartello di divieto di accesso ai sensi della L.R. 45/89;
3. ultimare gli interventi finanziati entro 17 mesi dall'avvio dei lavori, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
4. presentare la domanda di saldo del contributo entro i termini stabiliti al paragrafo 10.5 del Bando.

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea e del Decreto Ministeriale n° 497 del 17.01.2019, **il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione (parziale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse** e la restituzione delle eventuali somme percepite, come indicato al successivo paragrafo "**Riduzione**".

RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI PER INADEMPIENZE

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 1867 del 18.01.2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" vengono di seguito definiti i criteri per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi delle "Misure non connesse alla superficie o agli animali" come elencate all'articolo 46 del reg. (UE) 809/2014.

A seconda dei casi si distinguono:

- **Sanzione:** ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
- **Esclusione (riduzione totale):** nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità oppure di un impegno essenziale, il sostegno viene totalmente revocato (se da erogare) e/o recuperato (se già erogato).
- **Riduzione (parziale):** nel caso di accertamento del mancato rispetto di un impegno accessorio il sostegno viene parzialmente ridotto con una percentuale, definita in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione di impegni.

SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA RIDUZIONE : REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

L'articolo 36 del reg. (UE) 640/2014 accetta, infatti, la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con una azione correttiva; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione), e il sostegno può essere erogato.

INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Se nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni.

I tre indici di verifica - **gravità, entità e durata** - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

- La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.
- La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1, media=3, alta=5**.

E' necessario valorizzare la seguente matrice tipo di livello di infrazione dell'impegno (a titolo puramente esemplificativo):

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			
Valore X = media aritmetica $[3+1+3]= 2,3$			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione, il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella seguente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni descritte al paragrafo “**Sanzione**”, applicate ai sensi del citato articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014.

In particolare, per l'operazione 4.3.4 Viabilità forestale Bando 2018, si definiscono le seguenti percentuali di riduzioni per la violazione degli impegni accessori elencati al paragrafo :

Impegno 1: “rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto al successivo paragrafo 11 del Bando”.

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella del verbale di accertamento. La targa deve essere installata come indicato alla lettera b) del paragrafo 11 del Bando.

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

ENTITÀ E GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità ed al parametro gravità, viene valutato basso (pari ad 1).

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine della sospensione con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 1	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 60 giorni naturali consecutivi e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

Impegno 2 “installare il cartello di divieto di accesso ai sensi della L.R. 45/89”.

Nota: Il cartello deve essere installato entro l'ultimazione dei lavori. La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella del verbale di accertamento

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

ENTITÀ E GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità ed al parametro gravità, viene valutato basso (pari ad 1).

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo, in giorni rispetto al termine della sospensione, con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 2	Durata
Basso (1)	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	ritardo oltre 60 giorni naturali consecutivi e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

Impegno 3: "ultimare gli interventi finanziati entro 17 mesi dall'avvio dei lavori, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate".

Tipo di controllo: documentale, visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato basso (pari ad 1).

GRAVITÀ: sarà valutata in funzione del contributo concesso.

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 3	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 150.000 €	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 150.001 e 350.000 €	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 350.000 €	ritardo oltre 60 giorni naturali consecutivi e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

Impegno 4: "presentare la domanda di saldo del contributo entro la data stabilita al paragrafo 10.5 del Bando".

Nota: La conclusione dell'investimento è desunta dalla certificazione attestante la data di fine lavori di cui al paragrafo 10.5.1 punto 6 del Bando

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato basso (pari ad 1).

GRAVITA': sarà valutata in funzione del contributo concesso.

DURATA: sarà valutata in funzione del ritardo con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente.

Livello di infrazione dell'impegno 4	Gravità	Durata
Basso (1)	fino a 150.000 €	ritardo fino a 30 giorni naturali consecutivi
Medio (3)	tra 150.001 e 350.000 €	ritardo tra 31 e 60 giorni naturali consecutivi
Alto (5)	oltre 350.000 €	ritardo oltre 60 giorni naturali consecutivi e fino a 90 giorni naturali consecutivi, oltre tale termine la domanda decade dal sostegno.

RIPETIZIONE DI INADEMPIENZE

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione; la ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo .

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di **un'inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base dei criteri generali previsti dal D.M. 22 ottobre 2018 n. 10255 e sulla base dei provvedimenti di futura emanazione che individueranno le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono applicate sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso,ne parziale ne integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da Arpea e scaricabili all'indirizzo web:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/443-psr-2014-2020>

- Se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
- Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.